



ASSOLOMBARDA

Pace fiscali: profili applicativi e questioni aperte

La regolarizzazione di irregolarità formali

Francesca Affini

Assolombarda

4 febbraio 2019

- ✓ Conversione in legge del D.L. n. 119/2018 => nuova sanatoria delle irregolarità formali
- ✓ Sostituzione del testo dell'articolo 9 (dichiarazione integrativa speciale)
- ✓ La norma è in vigore dal 19 dicembre 2018 (Legge 136/2018)

Le irregolarità , le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di **natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, **commesse fino al 24 ottobre 2018**, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro **200 per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni.

Le **sanzioni non sono comunque irrogate** quando la violazione si traduce in una **mera violazione formale** senza alcun debito d'imposta (art.10 L.212/2000)

Non sono inoltre punibili le violazioni che **non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.** (art.6 comma 5-bis D.Lgs 472/1997)

Periodo d'imposta (operazioni straordinarie...)

Le **sanzioni sono formali** se arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Circ. 17/5/2000 n.98

8.2.4 Errori nelle dichiarazioni periodiche

*.....La **violazione prospettata e' di carattere formale**, poiché' non comporta variazioni dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo di imposta*

9.1.7 Ravvedimento

.....Si considerano "violazioni formali" le omissioni e gli errori che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo.

Si considerano "violazioni sostanziali" le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni rilevabili cioè' sia in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa.

Circ.10/7/1998 n.180

Concorso di violazioni e continuazione - E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, **diverse violazioni formali della medesima disposizione.**

Gli errori formali nelle dichiarazioni non sono sanzionati ulteriormente rispetto all'infedeltà della dichiarazione.....
Spesometro, liquidazioni periodiche, reverse charge....

Il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il **31 maggio 2019** e il **2 marzo 2020**.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la **rimozione delle irregolarità od omissioni**.

Valutazione da condurre comparativamente al **ravvedimento**.

La regolarizzazione degli errori e degli inadempimenti é eseguita entro il 2 marzo 2020 o entro l'eventuale controllo/contestazione...

Ha natura di ravvedimento forfettario o di sanatoria di una contestazione attuale o futura...

Eventuali adempimenti omessi sono da effettuare

Sono esclusi gli atti di contestazione nell'ambito della collaborazione volontaria, di emersione di attività detenute all'estero, le violazioni formali contestate con atti definitivi al 19/12/2018.

In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle **violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione**, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono **prorogati di due anni**.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

Legge 28/12/2015 n.208 art.1 c.130-131
avvisi di accertamento notificati a pena di decadenza entro il 31/12 del 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.
Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Si tratta di violazioni commesse...non relativi a periodi d'imposta
Oggetto del pvc....oggetto di sanatoria (solo imposte), non oggetto di sanatoria (ravvedimento)

Relazione tecnica

aderenti potenziali la metà dei titolari di partita Iva
si ipotizza l'adesione a 3 periodi d'imposta
si ipotizza che alcuni versino in un'unica soluzione

minor gettito riferito all'attività di accertamento:
incassi da versamento da definizione di atti 2017 di
contestazione (art.16 d.lgs 472/97)

$$2.250.000 * 200 * 3 = 1.350 \text{ mln}$$

130 mln per 2019 - 2020 - 2021

	2019	2020	2021
Irregolarità formali	810	540	-
Minor gettito	- 130	-130	-130
Totale	680	410	-130